



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza



AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE PICCOLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI VIGGIANO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DA “COVID19”

Premesse

Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le attività economiche, commerciali e artigiane, (microimprese) **con sede legale e operativa** nel territorio del Comune di Viggiano, **appartenenti ai settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria “COVID-19”**, mediante la concessione di contributi a fondo perduto.

ARTICOLO 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

-articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. *Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.* 65-quinquies. *Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

-delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

-delibera del CIPE n. 52 del 2018, con la quale si è preso atto, tra l'altro, degli esiti del complessivo procedimento di selezione delle aree interne, tra le quali ripartire i finanziamenti nazionali disponibili a legislazione vigente, su proposta delle singole Regioni interessate;

-DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020

ARTICOLO 2 – FINALITA'

Il presente Avviso è volto a fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese anche al fine di fronteggiare le difficoltà correlate all'epidemia di COVID19, semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a **€ 36.412,00**, a valere sulla quota della seconda annualità (2021) di cui al DPCM sopra citato.

ARTICOLO 4 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti:

-del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

-Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e

trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

-Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al netto di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI – REQUISITI

I beneficiari del presente Avviso sono le piccole e micro imprese - di cui al decreto (*) del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 – che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:

1. Abbiamo sede legale e sede operativa nel Comune di Viggiano;
2. svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche, commerciali e artigianali;
3. siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
4. non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
5. siano in regola con la normativa antimafia, in particolare attestino la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
6. non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, o non siano stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante.

ARTICOLO 6 - AMBITI DI INTERVENTO

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le spese relative alla gestione delle utenze elettriche, idriche, telefoniche comunque riferibili all'annualità 2021;
- le spese relative ai canoni di locazione, rate di mutui o di altre tipologie di finanziamento in essere per l'acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività, relative al periodo dell'annualità 2021;
- spese di manutenzione e riparazione sostenute nell'anno 2021.

Non sono ammissibili le spese sostenute:

per far fronte a costi variabili quali ad esempio le spese di personale e quelle per l'acquisto di materie prime, nonché, i titoli di spesa, per cui si chiede il contributo, non siano già stati oggetto di bonus e/o contributi erogati dal Comune di Viggiano (Il Comune si riserva di effettuare i dovuti controlli).

(*) ai sensi della vigente normativa si definisce **microimpresa** l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro - si definisce **piccola impresa** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro che esercitano un'attività commerciale o artigianale che ne faranno richiesta e soddisfino le condizioni di cui al presente bando.

ARTICOLO 7 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto, considerando l'importo massimo, è determinato in percentuale secondo i seguenti criteri:

- A. € 300,00 per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito un calo del fatturato dal 5% al 10% rispetto all'anno 2019;
- B. € 500,00 per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito un calo del fatturato superiore al 10% fino al 30% rispetto al 2019;
- C. € 700,00 per le imprese che nell'anno 2020 hanno subito un calo del fatturato superiore al 30% rispetto al 2019;
- D. Per le imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2019 il requisito del fatturato deve essere rapportato dal consulente contabile alla stessa data del 2020 secondo requisiti di proporzionalità;

Per le imprese che hanno avviato l'attività nell'anno 2020 rientrano nel punto A.

L'intero importo stanziato è pari a € 36.412,00, sarà ripartito tra tutte le istanze ammesse a contributo e comunque non oltre i limiti delle spese sostenute e rendicontate (al netto di qualsiasi imposta o altro onere);

A seguito di istruttoria, nel caso che l'importo stanziato non risulti sufficiente a coprire le richieste pervenute, si procederà a stilare apposita graduatoria utilizzando il criterio cronologico di arrivo delle istanze e si procederà all'assegnazione dei contributi fino alla concorrenza dell'importo stanziato. Nel caso invece che le istanze presentate siano inferiori a coprire l'importo finanziato si procederà a ridistribuire le risorse a disposizione, assegnandole a tutti in parti uguali, sempre previa rendicontazione delle stesse.

ARTICOLO 8 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 9 – TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano una istanza al Comune di Viggiano con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dall'Articolo 5, secondo il format Modello di domanda, Allegato A e Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente avviso.
2. Sarà **possibile presentare domanda dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso e fino alle ore 24 del 10/03/2023**;

Il modello di domanda deve essere compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, **in modo chiaro e leggibile**, firmata dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il

contributo con allegata copia di un documento di identità ovvero, in alternativa, per conto e nell'interesse dell'impresa medesima, da un "intermediario" a ciò abilitato ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, commi 3 e seguenti che dovrà allegare copia di un documento di identità; ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. e inviati al seguente indirizzo: **PEC: protocolloviggiانو@pec.it**;
La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

5. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, dovrà essere obbligatoriamente corredata da:

- a. documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;**
- b. attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B);**
- c. titoli di spesa riferiti all'anno 2021 regolarmente quietanzati;**
- d. dichiarazione rilasciata dal consulente fiscale, timbrata e firmata, attestante il calo del fatturato e la percentuale di cui all'Art. 7. punti A., B., C., D., E.,**

6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

7. È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 10 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9 comma 2;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dei titoli di spesa riferiti all'anno 2021 regolarmente quietanzati;

- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata e timbrata, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

ARTICOLO 11 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

La pubblicazione dei provvedimenti adottati avrà valore di notifica senza ulteriori comunicazioni.

1. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti i primi esiti sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco provvisorio delle domande ammissibili, ammissibili con riserva, inammissibili e/o irricevibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di **elementi formali** a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

2. Il Responsabile del Procedimento, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti, approva l'elenco definitivo delle domande ammesse e non ammesse a contributo, procede all'interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA)*, istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.
3. All'intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP).

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

*Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione Europea. Oltre alle funzioni di controllo ha le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.

ARTICOLO 12 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

ARTICOLO 13 – GESTIONE DELL’INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Responsabile dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano, l’ing. Rocco Di Tolla, supportato da idonea assistenza tecnica.

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all’intervento presso la propria sede, nel rispetto dell’art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell’intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l’intenzione di rinunciare al contributo;

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell’ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell’Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 - REVOCHE

- 1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d’ufficio del contributo.
- 2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.
- 3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d’interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell’atto di richiesta di restituzione dell’aiuto erogato più eventuali danni ad essa legati.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:
Ufficio Sportello per lo Sviluppo - Comune di Viggiano, Corso Guglielmo Marconi.

2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR Basilicata, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18-TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR). Si rimanda all'informativa in allegato.

ARTICOLO 19-DISPOSIZIONI FINALI

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente Avviso ed i relativi allegati (A - B) è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Viggiano al link: <http://www.comune.viggiano.pz.it> e sul sito dello Sportello per lo Sviluppo al link: <http://www.sportellosviluppoviggiano.it>

ARTICOLO 20– RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Viggiano.
 - Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Rocco Di Tolla.
- Ulteriori informazioni potranno essere richieste inviando una mail all'indirizzo sportellosviluppo@comune.viggiano.pz.it. oppure telefonando allo 0975 1965881;

Il Comune di Viggiano tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per il perseguimento delle predette finalità, l'amministrazione comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione delle interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti del Comune di Viggiano, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento

delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L'amministrazione comunale potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'amministrazione comunale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione all'Avviso. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Allegati: Modello di domanda, Allegato A, Allegato B, Informativa sul Trattamento dei Dati.